

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 proroga di quattro e sei mesi i termini per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali, stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

il suddetto articolo 5 prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali avviino una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata. La ratio alla base della misura è quella di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento e adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle autostrade nazionali, nonché per assicurare tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti;

nello specifico, la disposizione in esame, contenuta nel decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prevede la proroga, dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, per la sottoposizione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte dei concessionari, delle proposte di modifiche dei rapporti concessori in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue o tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria e la sottoposizione, al medesimo Ministero, di un nuovo piano economico-finanziario corredato di idonee garanzie e

di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, e la proroga dal 31 agosto 2015 al 31 dicembre 2015 per la stipulazione degli atti aggiuntivi o delle apposite convenzioni unitarie;

i rinvii dei termini sopraindicati sono stati giustificati dalla ristrettezza dei tempi a disposizione dei concessionari per le proposte di modifica da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di quelli necessari alla conseguente approvazione da parte di quest'ultimo. Tuttavia, tali misure presentano evidenti profili di criticità, rilevati anche dalla Autorità nazionale anticorruzione, poiché istituiscono indirettamente un automatico rinnovo a favore degli attuali concessionari e, conseguentemente, rischiano di violare i principi di concorrenza ed economicità e di collidere con la normativa europea che prevede la concessione sulla base di gare pubbliche;

inoltre, il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, confermato e prorogato dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, nonostante i propositi enunciati, non assicura l'erogazione di un servizio sulla base di tariffe e convenzioni di accesso più favorevoli per gli utenti, che richiederebbe l'omogeneizzazione delle formule di revisione tariffaria — attualmente non prevista — tramite la formula del *Price Cap*, con cui viene stabilito un limite all'aumento tariffario, lasciando al concedente la possibilità di riconoscere un valore di adeguamento inferiore a detto limite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure di carattere legislativo finalizzate alla redazione di una legge organica che disciplini in maniera univoca le concessioni autostradali, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo l'omogeneizzazione delle formule di revisione tariffaria e assicurando l'adozione di piani di investimento concretamente finalizzati

al miglioramento del servizio autostradale
a favore degli utenti, sia dal punto di vista
economico che della sicurezza.

9/2803-A/11. Pinna.

OMISSIS